

STATUTO SOCIALE
"ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.p.A."

TITOLO I°

Denominazione - Sede - Durata

ART. 1

E' costituita una Società per Azioni denominata: "ANCONA INTERNATIONAL AIRPORT S.p.A."

ART. 2

La Società ha sede nel Comune di Falconara Marittima (AN) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del Codice Civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato.

Spetta invece all'Assemblea Straordinaria deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2075 e può essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II°

Oggetto

ART. 4

La Società ha per oggetto lo sviluppo, la progettazione, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso di impianti e di infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale, nonché l'espletamento, a carattere non prevalente, di attività connesse o collegate.

Tutte le suddette attività possono svolgersi sia con gestione diretta, sia con l'assegnazione di servizi in appalto, in subconcessione o simili.

Si intendono compresi nell'oggetto sociale:

a) la gestione del sistema aeroportuale di Falconara Marittima;

b) la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture, opere di ammodernamento, manutenzioni, innovazioni, completamenti, ampliamenti e servizi del sistema aeroportuale di Falconara Marittima, nonché delle relative pertinenze;

c) l'attività di autofficina, riparazione e manutenzione di mezzi stradali e speciali con e senza targa, da esercitare presso la propria officina in Aeroporto, in proprio o conto terzi;

d) la prestazione di consulenza a terzi su materie comprese nell'oggetto sociale;

e) la costituzione di società ed enti la cui attività sia analoga, affine, connessa o strumentale alla propria, nonché l'assunzione e/o la cessione di interessenze, quote o

partecipazioni nelle società ed enti medesimi;

f) lo svolgimento, direttamente o tramite terzi, di attività di studio, editoriali o pubblicitarie su materie connesse all'oggetto sociale;

g) la assunzione di mandati di agenzia, di rappresentanza, di commissione o di concessione, per conto di società ed enti aventi oggetti analoghi od affini al proprio;

h) il compimento di tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, che si rendessero necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Resta ferma l'esclusione delle attività finanziarie e fiduciarie riservate ai sensi di legge e dei decreti ministeriali attuativi.

TITOLO III°

Capitale Sociale - Azioni - Finanziamenti - Obbligazioni

ART. 5

Il capitale sociale ammonta ad Euro 16.386.398,00 (sedecimilionitrecentottantaseimilatrecentonovantotto e zero centesimi) diviso in n. 16.386.398 (sedecimilionitrecentottantaseimilatrecentonovantotto) azioni del valore di Euro 1,00 (uno e zero centesimi) ciascuna.

ART. 6

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 7

Le azioni sono indivisibili.

Nel caso di comproprietà di una azione, i comproprietari devono nominare, secondo le modalità previste dagli Artt. 1105 e 1106 del Codice Civile, un Rappresentante Comune per l'esercizio dei diritti sociali.

In difetto di ciò le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il socio intestatario di un titolo multiplo ha diritto di ottenerne il frazionamento.

ART. 8

Le azioni sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ART. 9

La costituzione di qualsiasi diritto reale sulle azioni nonché il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sulle stesse sono subordinati al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Il socio che intende alienare in tutto od in parte le azioni da esso possedute nonché i diritti reali sulle stesse, deve concedere agli altri soci il diritto di prelazione dell'acquisto a parità di condizioni, in proporzione alle azioni ed ai diritti da ciascuno posseduti con diritto di

accrescimento sulle azioni o sui diritti per cui non è stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli altri soci. Il socio alienante dovrà pertanto inviare all'organo amministrativo una lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del nome del cessionario, del prezzo richiesto e le condizioni di pagamento. L'organo amministrativo della Società dovrà comunicare immediatamente a tutti i soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il prezzo richiesto, il nome del cessionario e le altre eventuali condizioni.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, diretta alla Società, in cui il socio acquirente deve anche specificare se intende esercitare ed in quali limiti l'eventuale diritto di accrescimento sulle azioni non acquistate dagli altri soci.

L'organo amministrativo informerà, entro i quindici giorni successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio trasferente delle adesioni ricevute.

Dal ricevimento di tale comunicazione il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non è stato esercitato il diritto di prelazione, purché l'alienazione avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi alla comunicazione di cui sopra.

Nel caso in cui il trasferimento comporti la perdita della posizione di maggioranza da parte dei soci pubblici che la detengono, la vendita avverrà sulla base di apposite procedure ad evidenza pubblica, attivate mediante un confronto concorrenziale, in base alla normativa vigente, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati. Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata all'organo amministrativo della Società. Nel caso in cui la Società deliberi la collocazione sul mercato delle proprie azioni, diretta all'azionariato diffuso, essa avverrà nel rispetto della quota di cui al superiore art. 5 ultimo comma.

ART. 10

L'Assemblea Straordinaria potrà deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo le modalità e determinando, volta per volta, il valore delle nuove azioni che potranno essere anche privilegiate e la loro efficacia agli effetti sociali.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale secondo quanto previsto dall'Art. 2443 del Codice Civile.

E' ammessa la possibilità che vengano effettuati conferimenti

diversi dal denaro.

L'ingresso di altri Enti Locali nella Società avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

ART. 11

La Società potrà acquisire finanziamenti dai Soci con obbligo di rimborso.

Tale fonte di finanziamento non costituirà raccolta di risparmio tra il pubblico e dovranno pertanto essere rispettati i limiti ed i criteri di cui all'art. 11, comma 3 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla deliberazione del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e deliberazioni successive.

L'Assemblea Ordinaria dovrà, di volta in volta, autorizzare l'Organo Amministrativo in ordine alla acquisizione del finanziamento alle condizioni sottoposte al suo esame.

ART. 12

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari non convertibili e convertibili ai sensi rispettivamente degli Artt. 2410 e seguenti del Codice Civile e dell'Art. 2420 bis del Codice Civile.

TITOLO IV°

Recesso

ART. 13

I soci possono recedere dalla Società nei casi di cui all'Art. 2437 I comma del Codice Civile, mentre il diritto di recesso non spetta ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per l'esercizio del diritto di recesso e per il rimborso delle azioni del socio receduto si applicano gli Artt. 2437 bis, ter e quater del Codice Civile.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli Artt. 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater del Codice Civile.

TITOLO V°

Assemblee

ART. 14

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune dove ha sede la Società, o altrove purché in Italia, mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. In alternativa, a scelta dell'Organo Amministrativo, l'avviso può essere comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

Detto avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da

trattare ed il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

In ogni caso se la convocazione viene fatta mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'Organo Amministrativo ha l'onere di dare notizia ai soci con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, spedito almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli Organi Amministrativi e di Controllo in carica.

ART. 15

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal 2° comma dell'Art. 2364 del Codice Civile; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 16

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi degli Artt. 2364 e 2365 del Codice Civile.

ART. 17

I soci che intendono partecipare all'Assemblea, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del Codice Civile, devono almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'Assemblea depositare presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli o i propri certificati azionari, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea. Le azioni o i certificati non possono essere ritirati prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

ART. 18

Ogni socio avente diritto ad intervenire all'Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona ai sensi dell'Art. 2372 del Codice Civile.

ART. 19

L'Assemblea è presieduta all'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in assenza di questi dal consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

L'Assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria si possono svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano

rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

ART. 20

Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni della stessa, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

In deroga a quanto previsto nel primo comma del presente articolo e salvo una diversa deliberazione dell'Assemblea ordinaria da assumersi con il consenso di almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate dai soci.

Ciascuna lista deve indicare, attribuendo a ciascuno un numero progressivo, tanti candidati quanti sono i componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare.

I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per il numero progressivo attribuito a ciascun candidato della lista medesima. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e vengono poi disposti in un'unica graduatoria decrescente.

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, è preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) dell'intero capitale sociale.

Le deliberazioni sono accertate a mezzo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, o redatto da

un Notaio.

TITOLO VI°

Consiglio di Amministrazione e Amministratore Unico

ART. 21

La Società può essere amministrata alternativamente da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri nel rispetto delle norme dettate dall'art. 3, comma 2, legge 12 luglio 2011 n. 120 come disciplinate dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251 ovvero da un Amministratore Unico.

L'Assemblea stabilisce quale dei membri del Consiglio di Amministrazione assume la carica di Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, quando non è stato nominato dall'Assemblea, sceglie nella sua prima adunanza, fra i propri membri, il Presidente.

ART. 22

L'Organo Amministrativo resta in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, ed è rieleggibile. L'Organo Amministrativo scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La sostituzione degli amministratori venuti meno per dimissioni o per altre cause è disciplinata dall'articolo 2386 del Codice Civile.

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 2386 del Codice Civile, il venir meno contemporaneamente, nel corso dell'esercizio, per qualunque causa o ragione, della maggioranza del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio; in tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'ultimo comma del suddetto articolo.

ART. 23

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel Comune dove ha sede la Società o altrove purché in Italia, dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi dal Consigliere più anziano per età anagrafica, a mezzo lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, da inviare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, nel rispetto delle modalità di cui al comma precedente almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per la riunione.

Le convocazioni devono essere fatte al domicilio o presso il numero di utenza fax o all'indirizzo di posta elettronica che verranno comunicati dagli Amministratori e dai Sindaci.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del

collegio sindacale.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per audiovideoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale: verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

ART. 24

L'adunanza è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal componente più anziano di età. Il Consiglio è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche un estraneo, qualora il verbale non sia redatto da un Notaio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, di volta in volta, la nomina del Segretario.

ART. 25

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione della Società, senza eccezione di sorta e ad esso è attribuita la facoltà di compiere tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatto salvo quanto attribuito dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché la definizione degli indirizzi del piano industriale e la sua approvazione, per le quali operazioni necessita espressa, preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare institori, procuratori speciali ed un dirigente con compiti di direttore generale ai sensi dell'art. 2396 del Codice Civile, determinandone i poteri e le attribuzioni, compreso l'uso della firma sociale, nonché il compenso nei limiti e nelle forme ritenuti opportuni.

ART. 26

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, secondo le disposizioni indicate nell'art. 2381 del Codice Civile.

In particolare il Consigliere Delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di

maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'organo delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione dell'organo delegato, il generale andamento della gestione.

Le cariche di Presidente e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

ART. 27

All'Organo Amministrativo spetta un compenso da deliberarsi dall'Assemblea Ordinaria; la deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa decisione dell'Assemblea stessa. Ai membri del Consiglio e a quello Delegato sono rimborsate le spese sostenute nell'assolvimento del mandato e dei compiti ad essi affidati fatta eccezione le spese connesse agli spostamenti tra la sede di servizio e la propria residenza ovvero il domicilio.

In caso di deleghe il compenso qualora non stabilito dall'Assemblea può essere determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 28

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato entro i limiti delle deleghe conferite ovvero all'Amministratore Unico.

TITOLO VII°

Collegio Sindacale

ART. 29

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale dovrà garantire il rispetto delle norme dettate dall'art. 3 comma 2, legge 12 luglio 2011 n. 120 come disciplinate dal D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251.

I sindaci effettivi sono nominati ed operano a norma degli artt. 2397 e segg. del Codice Civile e delle leggi speciali.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per audiovideoconferenza ovvero per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera

tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un Sindaco.

ART. 30

Il controllo contabile è esercitato, a scelta dell'Assemblea Ordinaria dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione ovvero dal collegio sindacale.

L'incarico al revisore contabile o alla Società di revisione ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO VIII°

Bilancio ed utili

ART. 31

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale. I risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate di cui all'art. 4, comma primo ultima parte del presente statuto, vengono separatamente evidenziati ed illustrati, in maniera chiara e distinta, nel bilancio ed in tutti i documenti contabili.

ART. 32

Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la somma da imputare a riserva legale, saranno a disposizione dell'Assemblea Ordinaria, tenuto conto di quanto disposto dall'Art. 2433 del Codice Civile.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nei modi e nei termini che saranno annualmente fissati dall'Assemblea Ordinaria.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della Società.

TITOLO IX°

Scioglimento e liquidazione della Società

ART. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determinerà le norme per la liquidazione e nominerà a norma di legge, uno o più Liquidatori, determinandone i poteri e fissandone il compenso.

I Liquidatori potranno essere scelti anche tra gli Amministratori ed i Sindaci in carica al momento in cui la Società verrà posta in liquidazione.

La revoca dello scioglimento della Società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria anche in fase di liquidazione.

TITOLO X°

Controversie - Clausola compromissoria

ART. 34

Per qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza di

affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto, come pure per qualsiasi controversia fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di controllo e di liquidazione, ovvero contro e/o fra i membri di tali organi, è competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Ancona.

TITOLO XI°

Disposizioni generali

ART. 35

Le norme del codice civile richiamate dal presente statuto sono quelle introdotte dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge introdotte dal medesimo provvedimento legislativo e delle altre leggi in materia.

Firmato: Carmine BASSETTI